

C.n. 5142/2022.

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 4A CIVILE - UFFICIO FALLIMENTI

N.3 2021

Il Tribunale di Bari / sezione 4a civile - ufficio fallimenti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. dott. Raffaella Simone - Presidente
2. dott. Assunta Napoliello - Giudice
3. dott. Paola Cesaroni - Giudice relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.5.2022;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 15.01.2021, la Pivot S.r.l. ha formulato una nuova domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in continuità aziendale indiretta, ai sensi dell'art.186 bis l.f.

La presente procedura fa seguito alla precedente procedura concordataria, iscritta sub n.10/2019, conclusasi con formale rinuncia da parte della Pivot S.r.l. alla proposta in data 13.12.2020.

La procedura in oggetto è strutturata quale proposta in continuità indiretta, mediante la cessione dell'azienda -previo affitto di azienda- alla Conserva S.p.A., garantita da una proposta irrevocabile di acquisto, per il prezzo di € 735.098,00, da porre a base di una procedura competitiva ex art.163 bis l.f.

Deve evidenziarsi che, con il decreto collegiale dell'8.3.2021 di apertura della procedura di concordato preventivo con nomina del commissario giudiziale, si è disposto l'esperimento della procedura competitiva per l'affitto e la successiva vendita dell'azienda, tenutasi il 13.05.2021, con aggiudicazione all'unico offerente, Conserva S.p.A.

Risulta, inoltre, già depositata presso pubblico ufficiale la somma costituente la finanza esterna finalizzata ad incrementare l'attivo concordatario.

Nello specifico, la proposta di concordato, da eseguirsi in tre anni dall'omologa, prevede il pagamento integrale degli oneri prededucibili e delle spese di procedura, nonché dei crediti privilegiati ex art.2751 bis c.c. ed art.9 d.l. 123/98 ed il trattamento differenziato degli altri creditori, suddivisi in quattro classi:



- 1° classe, con pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. che trovano capienza nell'attivo sociale (la parte incapiente viene degradata al chirografo);
- 2° classe, con pagamento dell'11,50% dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza dell'attivo;
- 3° classe con pagamento dell'8,50% ai creditori previdenziali ed erariali chirografari (ab origine);
- 4° classe con pagamento del 7,00% agli altri creditori chirografari.

L'attivo concordatario è rappresentato dalle seguenti voci:

- a) incasso del credito nei confronti della Conserva S.p.A. pari ad € 1.981.839,00 in tre ratei annuali a partire dalla data di omologa;
- b) incasso del credito nei confronti della Effegi S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo pari ad € 190.134,35 al netto delle svalutazioni;
- c) incasso del credito nei confronti della Freccia del Tirreno S.r.l. in liquidazione e Concordato Preventivo pari ad € 683,00 al netto delle svalutazioni;
- d) incasso del credito nei confronti della Conserva Holding S.p.A. di € 95.065,00;
- e) finanza esterna da parte di Donato Conserva e Damiano Conserva per complessivi € 477.052.47, già depositati e vincolati all'omologa del concordato;
- d) realizzo dei canoni in conto prezzo e del prezzo di acquisto dell'azienda per € 735.098,00;
- e) rinuncia del creditore privilegiato ex art.2751-bis n.1 c.c., Donato Conserva al proprio credito di € 231.657,13, verso la Pivot S.r.l.

In data 27.1.2022 si è tenuta l'adunanza dei creditori; decorso il termine di legge, il commissario giudiziale ha dato atto che il concordato ha ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori ammessi al voto, mentre non ha riportato la maggioranza nel numero di classi e, pertanto, la proposta non è stata approvata.

Il proponente ha invocato espressamente l'omologa del concordato secondo il meccanismo del c.d. cram down ai sensi dell'art. 180 l.f. ed è stata, quindi, fissata l'udienza per l'omologa del concordato, al fine di garantire appieno la tutela del diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti e la pienezza del contraddittorio, tenuto conto della maggiore procedimentalizzazione del giudizio di omologa.

Nonostante rituale comunicazione, nessuno dei creditori si è costituito per l'omologa né ha formalizzato opposizione.

Il commissario giudiziale ha reso parere favorevole all'omologa ed il Tribunale si è riservato di decidere.



Può procedersi all'omologa del concordato.

Su un totale di crediti ammessi, pari ad € 4.785.074,23, hanno votato favorevolmente i creditori per un totale di € 3.574.701,95, pari a circa il 75% dei creditori, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate; con riguardo alle quattro classi previste, la maggioranza favorevole si è registrata nella seconda e nella quarta, con conseguente pareggio e mancata approvazione nel numero delle classi (art. 177, primo comma, l.f.: "Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi").

La società proponente ha invocato la conversione del voto negativo espresso dall'INPS in voto favorevole, in modo da poter conteggiare le classi composte da crediti previdenziali come favorevoli e ritenere la proposta approvata (art. 180 quarto comma l.f.: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria").

Deve, quindi, in primis affermarsi che il riferimento alle "maggioranze" di cui all'art. 177 l.f. porta a ritenere applicabile il meccanismo del c.d. cram down anche all'ipotesi, quale quella di specie, in cui manchi la maggioranza nelle classi, essendo stata raggiunta invece la maggioranza numerica.

La norma è stata da ultimo modificata (D.L. 118/2021) nel senso di consentire il superamento -non solo del silenzio ma anche- del voto espresso contrario sia del creditore erariale che del creditore ente previdenziale.

La valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria è piuttosto evidente nel caso di specie, alla luce delle seguenti circostanze:

- La società è in liquidazione ed il fallimento rischierebbe di travolgere il valore aziendale e di tutela del know how oltre che il mantenimento dei livelli occupazionali, che risultano invece assicurati dalla continuità indiretta;
- l'esperimento della procedura competitiva ha visto quale unico soggetto interessato la Conserva S.p.A., coinvolta nella proposta concordataria, che ha offerto il prezzo formalizzato nell'offerta irrevocabile, a dimostrazione dello



scarso interesse del mercato per l'azienda svincolata dalla proposta concordataria;

- risulta già depositato e vincolato all'omologa l'apporto di finanza esterna per € 477.052,47, che verrebbe meno in caso di fallimento;
- la proposta concordataria, legata alle altre due proposte pendenti in relazione ad altre società del gruppo Conserva, consente il parziale incasso dei crediti infragruppo, prevedendo altresì l'abbattimento del passivo privilegiato ex art.2751-bis n.1 c.c. con rinuncia al proprio credito da parte di Donato Conserva; il fallimento sia della Pivot che delle altre società coinvolte nell'operazione di risanamento finirebbe col frustrare le aspettative di realizzo -seppur parziali- dei suddetti crediti.

Può, sul punto, farsi riferimento alle valutazioni operate dal commissario giudiziale – condivise dal Collegio- nelle relazioni depositate ai sensi degli artt. 172 e 180 l.f., basate su un'analisi attenta dello scenario concordatario e di quello liquidatorio, congruamente motivate e prive di vizi logici, ai fini della valutazione di maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e, quindi, dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 180 quarto comma l.f.

Il commissario ha, altresì, verificato l'attendibilità dei dati economico-patrimoniali e finanziari, la coerenza e la congruità dei criteri utilizzati per lo sviluppo del piano, tenuto conto delle società coinvolte nell'esecuzione della proposta.

Quanto, infine, al merito del voto contrario espresso dall'Inps, esso risulta non condivisibile in ragione dell'erroneità dei presupposti posti a base del voto.

Infatti, il primo motivo di diniego è basato sulla ritenuta natura liquidatoria della proposta concordataria, che, al contrario, come chiarito, è un piano in continuità aziendale, seppur indiretta.

Con il secondo motivo, il creditore pretenderebbe una soddisfazione "integrale dei crediti destinati al finanziamento del trattamento pensionistico del lavoratore - privilegio n. 1 dell'articolo 2778 c.c. e di soddisfazione parziale dei crediti in privilegio n. 8 dell'articolo 2778 c.c. in misura almeno pari al 40% del loro importo e di quelli in chirografo in misura almeno pari al 30% del loro importo" che non è compatibile con la normativa attualmente vigente (art. 182 ter l.f. ed art. 160 l.f.).

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, infatti: "Il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva previsto dal vigente art. 182-ter, comma 1, secondo periodo, l.fall. contempla la possibilità –negata invece ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dall'art. 160, comma 2, secondo



periodo, l.fall. – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore (mentre per i crediti chirografari suddivisi in classi il trattamento deve essere equiparato a quello della classe destinataria del trattamento più favorevole). Nondimeno, resta ferma in entrambi i casi la condizione preclusiva posta dal primo periodo delle medesime disposizioni, che come visto individua il limite minimo di soddisfacimento dei creditori prelatizi nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati da privilegio, pegno o ipoteca, sulla base di apposita attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. In tal senso può dirsi che, a legislazione vigente, solo nell'ambito del "trattamento dei crediti tributari e contributivi", e alle condizioni tutte stabilite dall'art. 182-ter l.fall., è possibile una deroga all'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, secondo periodo, l.fall., come rigorosamente interpretato (salvo quanto alla posizione dei soci) nella tradizione domestica" (Cass., Sez. I, n. 17155/2022).

Nella specie, risultano rispettate, sulla base della verifica dell'ammissibilità della proposta e della corretta formazione delle classi già operate in fase di apertura della procedura, le suddette condizioni, come imposte dalla legislazione vigente, adeguatamente supportate a livello documentale.

Infine, il pagamento dilazionato non richiede necessariamente la rateizzazione mensile degli importi, avendo la proponente fissato in tre anni l'orizzonte temporale massimo e potendo procedersi ai pagamenti all'interno del suddetto arco temporale, coerentemente con le previsioni del piano, che individua le risorse a disposizione ed i creditori beneficiari, sempre –ovviamente- nel rispetto delle cause di prelazione, come previsto dagli artt. 160-182 ter l.f. già citati.

Quanto all'omesso computo delle sanzioni, la censura è altamente generica sul punto ed, in ogni caso, superata dalla valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria già operata dal Tribunale.

Essendo già intervenuta la liquidazione dell'azienda, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale.

All'omologazione del concordato consegue la definitiva improcedibilità delle istanze di fallimento pendenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

OMOLOGA



il concordato preventivo proposto da PIVOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nelle forme della continuità aziendale indiretta ex art. 186 bis l.f. secondo le prescrizioni indicate, come modificate e precisate nel corso della procedura;

DICHIARA

improcedibili le istanze di fallimento pendenti;

STABILISCE

le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

1. il Commissario Giudiziale vigilerà costantemente sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologazione, oltreché alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori e riferirà al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; riferirà al Tribunale nel caso in cui dovesse rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;
2. la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, nonché in favore dei creditori privilegiati e chirografari alle scadenze fissate nel piano concordatario, avverrà sulla base delle risorse già nella disponibilità del commissario o messe a disposizione dalla società, nel rispetto delle tempistiche previste, previa comunicazione ai creditori ed al Commissario e con il visto del commissario; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto del Commissario (o dal Commissario, previa comunicazione alla società, per le somme nella disponibilità della procedura, con l'autorizzazione del G.D. trattandosi di conto vincolato);
3. la Società, fermo restando che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la gestione del patrimonio e per la continuità indiretta aziendale, dovrà inviare al Commissario Giudiziale con cadenza semestrale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti; il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente;

DISPONE

che il Commissario abbia accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente



comunicato al Tribunale per l' eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato

RISERVA

al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

Entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato, di cui darà atto il Commissario Giudiziale (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e delle assegnazioni ai creditori chirografari) la Società ed il commissario depositeranno in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori ex art. 31-bis l.f.;

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art.17 l.f. e 180, co. 5 l. fall.;

MANDA

al Commissario Giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31-bis l.f.

DISPONE

la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e sul portale di Edicom, a cura del commissario giudiziale.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 4a civile - ufficio fallimenti del Tribunale, il giorno 13.6.2022

Il Giudice est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BARI 29/6/2022

IL TRIBUNALE

(Dott. SSA. ...)



